

DISPOSIZIONI SULLA COMPETENZA PENALE DEL GIUDICE DI PACE, A NORMA DELL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1999, N. 468

Titolo I - PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE Capo III - Citazione a giudizio

Art. 23 Costituzione di parte civile

1. La costituzione di parte civile deve avvenire, a pena di decadenza, con la presentazione del ricorso. La richiesta motivata di restituzione o di risarcimento del danno contenuta nel ricorso è equiparata a tutti gli effetti alla costituzione di parte civile.